



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 25 /2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63072 del registro di segreteria,
proposto da:

-, nato a - e residente a -, rappresentato e difeso giusta procura in atti
dall'avv. Vincenzo Locane del Foro di Lucca, con il seguente indirizzo
PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi
dell'art. 28 c.g.c.: vincenzo.locane@pec.avvocatilucca.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Ilario Maio ed
Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze
in Viale Belfiore n. 28/A, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 5 marzo 2024, la causa è stata discussa e decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, - ha convenuto in giudizio l'INPS, per ottenere, previo annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di riscatto del 29.8.2019, l'accertamento del proprio diritto a riscattare il corso triennale di studi seguito per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica, con vittoria di spese e compensi.

A sostegno della domanda, il procuratore ha dedotto che il ricorrente sarebbe stato dipendente dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Nord Ovest fin dal 1975, con la qualifica di tecnico di radiologia medica, come da diploma del 26.2.1986. Il 29.8.2019, avrebbe presentato all'INPS la domanda per il riscatto del corso di studi triennale per il conseguimento del diploma, necessario per l'accesso al corrispondente ruolo organico dell'Ente ospedaliero.

Il provvedimento di riconoscimento del diritto di riscatto, adottato in data 25.8.2023, sarebbe stato successivamente revocato dalla Direzione Provinciale dell'INPS di Lucca, sull'assunto che il ricorrente non avrebbe conseguito *"il diploma di scuola media superiore antecedentemente al diploma richiesto a riscatto"*, come invece imposto dalla legge n. 274/1991.

A parere del difensore, la tesi sarebbe erronea, in virtù dell'interpretazione estensiva adottata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza contabile, che avrebbero fatto leva sull'art. 69 del R.D.L. n. 680/1938, per consentire il riscatto degli anni di studio per i corsi finalizzati ad ottenere i titoli necessari per l'ammissione in servizio o per la progressione in carriera. Ne conseguirebbe, nello specifico, il riconoscimento del diritto al riscatto del periodo di studi seguito per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica, necessario per l'accesso al ruolo.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, sull'assunto che il ricorrente non sarebbe laureato né in possesso di un diploma di istruzione secondaria antecedente al diploma di tecnico di radiologia medica, sicché il diritto al riscatto non sarebbe ammissibile, proprio in quanto il diploma di radiologo sarebbe stato conseguito in assenza del titolo di istruzione secondaria, come previsto *expressis verbis* dall'art. 8, comma 1 lett. b) della legge n. 274/1992, applicabile *ratione temporis*, tenendo conto della data della domanda di riscatto (il 29.8.2019).

In quest'ottica, non sarebbe possibile nemmeno attribuire rilevanza al fatto che, in data successiva al conseguimento da parte del -del diploma di tecnico di radiologia, il titolo di studio sia stato riconosciuto dal decreto ministeriale del 27 luglio 2000 come equipollente al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, di cui al d. m. n. 746 del 14.9.1994. Infatti, lo stesso decreto del 27 luglio 2000, all'art. 2, avrebbe esplicitamente statuito che l'equipollenza dei titoli non

produrrebbe, “*per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto*”.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la conclusione non sarebbe in contrasto con gli interventi additivi della Corte costituzionale, giacché l'estensione della facoltà di riscatto ad alcuni diplomi post secondari sarebbe avvenuta per il livello superiore dei corsi, il che presupporrebbe per l'appunto la previa acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore.

Con nota del 28 febbraio 2024, il difensore di parte ricorrente ha richiesto di procedere mediante il sistema dello scambio di note difensive, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

L'istanza è stata rigettata, nella considerazione che si tratta di norma non applicabile nei giudizi innanzi alla Corte dei conti. Infatti, per quanto non disciplinato dal codice di giustizia contabile, “*si applicano gli articoli 99, 100, 191, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice*”, solo se “*espressione di principi generali*” (art. 7, comma 2, c.g.c.), a differenza delle norme di attuazione, che invece si applicano *de plano*, purché compatibili (art. 25 att. c.g.c.); poiché l'art. 127 ter c.p.c. non costituisce, com'è evidente, espressione di principi generali, non è nemmeno possibile ricorrervi in via analogica.

All'udienza del 5 marzo 2024, l'INPS ha insistito per la reiezione della domanda, con vittoria di spese. Nessuno è comparso per parte

ricorrente.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

La domanda non è fondata.

E' pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il - ha conseguito il diploma di tecnico di radiologia medica, senza essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b), della legge n. 274/1991, applicabile *ratione temporis*, "sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto, ...a)...(omissis)...b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la disposizione ha esteso il riscatto ai periodi di studio di livello non universitario non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, a condizione che siano frequentati dopo il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

Diversamente argomentando, ai fini del riscatto verrebbero equiparati, agli anni di studio necessari per conseguire una laurea, che ovviamente presuppongono un diploma di istruzione secondaria, i periodi di studio necessari per conseguire un corso di formazione

professionale, al quale è invece possibile accedere senza avere nemmeno frequentato la scuola secondaria. Se è corretto equiparare agli anni di studio per conseguire una laurea, in ossequio al principio di uguaglianza sostanziale, i periodi di studio per la formazione professionale che seguono un percorso di istruzione assimilabile, ovverosia che vengono frequentati dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, non è invece condivisibile lamentare differenze di trattamento per i diplomi di formazione professionale conseguiti in assenza del titolo di istruzione secondaria superiore, proprio perché non si tratta più di una situazione assimilabile ai corsi universitari (che, per l'appunto, presuppongono sempre il titolo di istruzione secondaria superiore).

Né *“può attribuirsi alcuna rilevanza al fatto che, dopo che” il ricorrente “ebbe a conseguire il diploma di specializzazione di tecnico di radiologia, esso, con decreto del Ministro della Sanità del 27 luglio 2000, sia stato poi riconosciuto equipollente al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.746”*, in quanto l'art. 2 dello stesso d. m. dispone che *“l'equipollenza dei titoli (omissis).....non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto”* (così, da ultimo, Sez. II Centr., sent. n. 428/2022).

A diverse conclusioni non possono condurre *“gli interventi additivi della Corte costituzionale; il Giudice delle leggi ha affermato che, citasi*

testualmente: “La giurisprudenza di questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di occuparsi della questione della riscattabilità dei periodi di studi e dei servizi dei dipendenti statali, giungendo alle seguenti conclusioni: nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera”; “l’estensione (...) della facoltà di riscatto anche riguardo ad alcuni diplomi post secondari è avvenuta per l’accertato livello superiore dei corsi; ciò che lo stesso legislatore ha riconosciuto richiedendo appunto come requisito per l’ammissione a determinati posti il possesso di detti titoli (in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore) in alternativa alla laurea, senza che per questo si dovesse porre un problema di rigorosa equipollenza dei relativi corsi rispetto agli studi universitari (sentenza n. 535 del 1990)” (sent.n.52 depositata il 15 febbraio 2000)” (ibidem, Sez. II Centr., sent. n. 428/2022; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. II Centr., sentt. n.379/2016 e 36/2017, Sez. App. Sicilia, sent. n. 181/A/2018; nonché Sez. III Centr., sent. n.328/2021).

Poiché, nel caso in esame, il diploma di tecnico di radiologia medica è stato conseguito dal ricorrente in assenza del titolo di istruzione secondaria, la domanda di riscatto è stata correttamente disattesa dall'INPS.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo alle pregresse incertezze giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da - contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

RIGETTA

il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(F.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 05/03/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(F.to digitalmente)

